

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA DEUTSCHE BANK S.p.A.

Piazza del Calendario, 3 - 20126 MILANO - C.F. 03655910150
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione, I Sezione Speciale, n. 1056

DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO

Documento approvato il 15/06/2021 - Ultimo aggiornamento del 26/03/2024

Sommario

Premessa e riferimenti normativi.....	iii
1. Introduzione	1
2. Organizzazione del Fondo	2
2.1. Organigramma	2
2.1.1. Composizione e attribuzione degli Organi	3
2.1.2. Rappresentazione delle Funzioni Fondamentali e delle altre funzioni ed interrelazioni con le altre funzioni operative	8
2.1.3. Rappresentazione delle strutture operative	11
2.2. Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento	14
2.2.1. Consiglio di Amministrazione	14
2.2.2. Funzione Finanza	14
2.2.3. Direttore Generale.....	15
2.2.4. Funzioni Fondamentali	15
2.2.5. Advisor	16
2.2.6. Gestori finanziari (soggetti incaricati della gestione)	16
2.2.7. Depositario	17
2.2.8. Collegio dei Sindaci.....	17
2.2.9. Service amministrativo	17
3. Organizzazione del Sistema di Controllo Interno	18
3.1. Controlli di primo livello.....	18
3.2. Controlli di secondo livello.....	18
3.3. Controlli di terzo livello	18
4. Organizzazione del sistema di gestione dei rischi	19
5. Politica di remunerazione.....	20
5.1. Consiglio di Amministrazione.....	21
5.2. Collegio dei Sindaci	21
5.3. Direttore Generale	21
5.4. Funzioni Fondamentali.....	21
5.5. Funzione Finanza.....	21
5.6. Service amministrativo.....	22
5.7. Advisor	22
5.8. Depositario.....	22
5.9. Attività e/o funzioni svolte internamente	22
5.10. Norma generale	22

Premessa e riferimenti normativi

Il presente documento è stato predisposto ai sensi di quanto previsto dall'art. 4-bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. del 5 dicembre 2005 n. 252, riguardante la Disciplina delle forme pensionistiche complementari e illustra gli indirizzi adottati dal Consiglio di Amministrazione per tutelare gli aderenti e i beneficiari e garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi interni ed esternalizzati, l'idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l'attendibilità e l'integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e lo svolgimento delle attività gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

In tale ottica, il Fondo persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare che le procedure interne definiscano in modo chiaro e appropriato il riparto dei compiti e delle responsabilità tra tutti i vari soggetti operanti per il fondo evitando sovrapposizioni.
- assicurare l'ordinata diffusione delle informazioni rilevanti, nonché la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni riscontrate al soggetto o organo competente ad attivare le misure correttive.

Le informazioni sull'assetto organizzativo relative a profili più specifici e ad aspetti maggiormente tecnici del sistema di governo, complementari al presente documento, sono riportate in un altro documento denominato "*Documento politiche di governance*" conservato insieme al Manuale operativo delle procedure.

Il presente documento è aggiornato con cadenza annuale e pubblicato unitamente al Bilancio del Fondo ed è suddiviso in 4 sezioni sostanziali, relative:

- a) all'organizzazione del fondo pensione (organigramma, composizione e attribuzione degli organi e rappresentazione delle strutture operative; rappresentazione delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni e interrelazioni con le altre funzioni operative), con evidenza delle funzioni e/o attività che risultano esternalizzate;
- b) all'organizzazione del sistema di controllo interno;
- c) all'organizzazione del sistema di gestione dei rischi;
- d) alle informazioni essenziali relative alla politica di remunerazione.

Nell'ambito della descrizione dell'organizzazione del fondo pensione sono riportati anche i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento di cui all'art. 5 delle "*Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento*" (Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012).

1. Introduzione

In premessa, è necessario considerare che la Deutsche Bank S.p.A. (di seguito “DB SpA”) è una banca di diritto italiano, appartenente al gruppo Deutsche Bank AG (di seguito “Gruppo DB”) e, pertanto, le politiche di governo della entità italiana vengono definite tenendo conto anche del quadro regolamentare di Gruppo al fine di assicurare coerenza di indirizzo, organizzativa e gestionale.

Il Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.A. (di seguito “Fondo”) rappresenta, con l’attuale denominazione assunta dal 1° dicembre 1997, l’evoluzione dell’originario “Fondo Pensione per il Personale della Banca d’America e d’Italia” eretto nel 1951.

Il Fondo ha lo scopo di erogare agli Iscritti trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare ad essi più elevati livelli di copertura previdenziale.

Il Fondo è iscritto all’albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP, I Sezione Speciale, n. 1056, ed è stato istituito sulla base di accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro, riportati nel Preambolo dello Statuto.

Il Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.A. è caratterizzato dai seguenti aspetti:


- Il Fondo rientra nella categoria dei fondi pensione “preesistenti”: è soggetto autonomo dotato di personalità giuridica e opera in regime di contribuzione definita.
- Le “Fonti istitutive” della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo: i contratti e gli accordi collettivi aziendali sottoscritti dalle aziende e dai competenti organismi sindacali di Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, facenti parte come tali, del contratto integrativo aziendale.
- I Destinatari del Fondo sono prevalentemente i Dipendenti delle imprese associate con contratto di lavoro subordinato - anche a tempo determinato - assoggettato alla normativa di legge italiana che aderiscono al Fondo in forma esplicita o con conferimento tacito del TFR, nonché i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti e gli iscritti che, pur avendo perso i requisiti di adesione, decidono di mantenere la propria posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

2. Organizzazione del Fondo

2.1. Organigramma

Il sistema di corporate governance del Fondo è conforme ai principi normativi che disciplinano le forme pensionistiche complementari, ai provvedimenti dell'organismo di vigilanza COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), alle disposizioni dello Statuto e alle migliori pratiche nazionali.

Si riporta di seguito la rappresentazione della struttura del Fondo, la composizione e le attribuzioni dei suoi Organi.



2.1.1. Composizione e attribuzione degli Organi

Tale area comprende l'insieme degli organi e delle funzioni che assicurano il governo di tutte le attività del Fondo.

Gli Organi del Fondo sono:

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

2.1.1.1. Assemblea dei Delegati

Composizione

L'Assemblea è formata da 36 componenti, dei quali 18 eletti in rappresentanza dei lavoratori e 18 nominati in rappresentanza delle imprese sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle Fonti istitutive.

I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili e la carica di Delegato è incompatibile con le altre cariche nel Fondo.

Competenze

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria delibera in merito:

- a) all'approvazione del bilancio del Fondo;
- b) al conferimento - in quanto proposto dal Collegio dei Sindaci - dell'incarico del controllo contabile, ed eventualmente della certificazione dei bilanci del Fondo, a Società di revisione, con determinazione del relativo compenso, nonché, acquisito il parere del predetto Collegio, sulla revoca dell'incarico di revisione legale per giusta causa;
- c) all'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti della società di revisione;
- d) all'azione di responsabilità verso i Consiglieri ed i Sindaci;
- e) al compenso dei membri del Collegio Sindacale nei casi previsti dallo Statuto;
- f) ad ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito all'approvazione delle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione.

Funzionamento

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è presieduta dallo stesso, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Delegato nominato dai presenti.

La convocazione dell'Assemblea, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati ovvero a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i partecipanti. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione con

comunicazione scritta spedita con qualunque mezzo idoneo contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. Inoltre, è altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 3 componenti del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per rappresentanza, della maggioranza assoluta dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti o rappresentati. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per rappresentanza, di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei Delegati presenti o rappresentati. Per la delibera di scioglimento del Fondo, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati.

Ogni Delegato ha diritto ad un voto e può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto dal Segretario, che viene nominato all'inizio della riunione ed è sottoscritto da chi ha presieduto l'Assemblea e dal Segretario.

2.1.1.2. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Fondo ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da dodici componenti di cui metà eletti dagli aderenti in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza delle imprese sulla base del Regolamento stabilito nelle Fonti istitutive che dispone, altresì, in merito all'eventuale revoca degli stessi.

Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. La perdita degli stessi o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, nonché la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Competenze

Il Consiglio di Amministrazione:

- elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio;

- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale del Fondo;
- designa le persone autorizzate a firmare la corrispondenza e gli atti del Fondo, stabilendone le facoltà;
- convoca l'Assemblea;
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi, secondo procedure caratterizzate da trasparenza e che prevedano la valutazione di una pluralità di offerte; In merito:
 - provvede alla gestione amministrativa del Fondo ed alla sua organizzazione, eventualmente individuando il soggetto a cui affidare la gestione amministrativa e stipulando la relativa convenzione;
 - individua ove del caso il depositario e stipula la relativa convenzione;
 - individua uno o più soggetti a cui affidare l'erogazione delle rendite e stipula le relative convenzioni;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione predisponendo e presentando all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale, attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all'attività svolta e programmata;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d'emergenza;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- approva gli adeguamenti dello Statuto e degli atti che ne formano parte integrante, in caso di sopravvenute previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive secondo le previsioni normative;
- assolve l'obbligo di invio delle delibere relative agli adeguamenti predetti alla COVIP ai fini dell'approvazione;
- adotta le misure di trasparenza nel rapporto con gli aderenti e le misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e comunque in conformità ai criteri elaborati dalla COVIP;
- segnala alla COVIP, in presenza di eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Funzionamento

Le convocazioni sono effettuate dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché quando la convocazione venga richiesta da almeno sei Consiglieri, oppure dal Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio si riunisce almeno otto volte all'anno. La convocazione è fatta mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato, almeno cinque giorni prima della seduta, riducibili a due giorni in caso di urgenza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Il Consiglio di amministrazione può svolgersi mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza, ovvero con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti,

video e/o audio collegati, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati ovvero a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i partecipanti. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto a verbale. Nel caso di mancata convocazione nelle forme suddette, le riunioni del Consiglio sono valide quando tutti i Consiglieri e i Sindaci sono presenti. Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, fatto salvo il caso della mancata convocazione sopra descritta, con la presenza, di almeno sette Consiglieri. Le delibere del Consiglio vengono prese secondo il criterio del voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza di questo, dal Vice Presidente, ovvero, qualora risultino entrambi assenti, dal Consigliere in possesso della maggiore anzianità di carica, o, a parità di questa, dal Consigliere designato dai presenti.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato fra i Consiglieri all'inizio della seduta.

Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile.

Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

2.1.1.3. **Presidente**

Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti delle imprese e quelli rappresentanti degli aderenti.

Competenze

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio e, in caso di sua assenza o impedimento, ciò spetta al Vice Presidente.

Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente congiuntamente possono per singoli atti delegare la rappresentanza del Fondo ad altro Consigliere, come pure al Direttore Generale del Fondo.

Funzionamento

Il Presidente del Fondo svolge ogni funzione ad esso attribuita dalla legge e dallo Statuto.

In particolare, trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate. In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni.

2.1.1.4. Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci deve adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Composizione

Il Collegio dei Sindaci è costituito da due componenti di cui uno eletto dagli iscritti, che eleggono anche un supplente, e uno nominato in rappresentanza delle imprese, che nominano anche un supplente.

Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. La perdita dei già menzionati requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. Qualora non sia praticabile la detta procedura di sostituzione dovrà provvedersi ad una nuova elezione limitatamente ai posti vacanti. In caso di cessazione, anche non contemporanea, di più di due Sindaci effettivi, si provvede al rinnovo integrale del Collegio dei Sindaci.

Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Competenze

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti e valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.

Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo e ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Funzionamento

Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato. Il Collegio può svolgersi mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza, ovvero con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati ovvero a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i partecipanti. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto a verbale.

Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione, che è valida con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive, ovvero, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

2.1.2. Rappresentazione delle Funzioni Fondamentali e delle altre funzioni ed interrelazioni con le altre funzioni operative

Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le Funzioni Fondamentali relative alla Gestione dei Rischi e alla Revisione Interna, con evidenza dei compiti attribuiti a ciascuna di esse.

2.1.2.1. Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi

La normativa vigente prevede che i Fondi Pensione si dotino di un sistema di gestione dei rischi integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali.

A tal fine, il Fondo ha istituito e affidato ad un soggetto esterno, così come consentito dalla normativa vigente, la Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi e approvato la relativa Politica.

Le finalità che essa ricopre riguardano:

- la definizione e formalizzazione degli obiettivi, dei ruoli e delle responsabilità all'interno del complessivo sistema di gestione dei rischi;
- l'identificazione dei principi e degli standard minimi da seguire nello svolgimento delle attività;
- la previsione che tali attività siano svolte in coerenza con gli obiettivi e la propensione al rischio stabilita dal Fondo stesso;
- la descrizione del processo di gestione dei rischi ed in particolare della valutazione interna del rischio.

La Politica di Gestione dei Rischi è vincolante per tutti i soggetti coinvolti nella gestione e amministrazione del Fondo nonché per le strutture preposte al controllo ed è realizzata mediante un processo continuo che coinvolge i diversi soggetti presenti nell'organizzazione, attribuendo loro diversi ruoli e responsabilità.

In particolare:

- il Consiglio di Amministrazione ha il compito di indirizzo strategico anche sulla materia inerente alla gestione del rischio. Pertanto, adotta la Politica di Gestione dei Rischi e assume le delibere sul sistema di gestione dei rischi nel suo complesso, essendo anche chiamato ad adottare procedure che garantiscano lo svolgimento equo e indipendente degli incarichi attribuiti alle Funzioni Fondamentali;
- la Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi, oltre a dare supporto al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione, è responsabile della definizione delle metodologie e della loro implementazione ed adempie alle comunicazioni alla COVIP nei casi previsti dalla normativa.

Il processo di Gestione dei rischi si articola in diverse fasi:

1. Definizione di principi, strumenti e metodologie;
2. Identificazione e definizione;
3. Misurazione dei rischi;
4. Gestione dei rischi;
5. Monitoraggio dei rischi;
6. Reporting e segnalazioni.

Nel processo di gestione dei rischi sono coinvolti il Direttore Generale del Fondo, oltre agli organi e le funzioni di controllo, ovvero il Collegio dei Sindaci e la Funzione Fondamentale di Revisione Interna, i quali sono chiamati a collaborare con la Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi per la valutazione dei rischi di loro pertinenza.

Nello specifico la Funzione di Gestione dei Rischi ha il compito di:

- identificare e mappare i rischi, definendone le relative linee guida di gestione;
- implementare programmi di prevenzione delle perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;
- verificare tutti i contratti al fine di analizzarne il possibile impatto dal punto di vista del rischio, suggerendo al Direttore Generale le opportune modifiche;
- attuare, sviluppare e revisionare le procedure che segnalino profili di rischio da governare;
- evidenziare potenziali problemi di rischio legale, cioè dovuto a contenzioso o liti con terze parti;
- implementare, con il supporto di risorse interne e esterne, un insieme di indicatori di rischio (definendo categorie di rischio, metodologie di misurazione, modalità di gestione dei rischi significativi, limiti di tolleranza e la frequenza e il contenuto delle verifiche da eseguire) allo scopo di monitorare tutta l'attività, aggiornando, ove necessario, le relative procedure operative;
- prestare specifica attenzione ai prodotti derivati e agli investimenti alternativi nel quadro dei vincoli normativi;
- valutare i rischi ambientali, sociali e di governo societario contenuti negli investimenti;
- effettuare il monitoraggio dei rischi correlati alle seguenti attività, anche alla luce dei requisiti normativi:
 - gestione e monitoraggio dei rischi di mercato;
 - gestione e monitoraggio del rischio di liquidità;
 - gestione e monitoraggio dei rischi creditizi;
 - gestione dei rischi operativi, ivi compresi quelli legati ai processi informatici (Rischi IT) e all'esternalizzazione dei processi;
 - gestione dei rischi previdenziali e amministrativi;

- gestione dei rischi legali e reputazionali;
- gestione dei rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione;
- con cadenza triennale, ovvero in ogni caso di variazioni significative, supporta il Consiglio di Amministrazione nell'aggiornamento della Politica di gestione dei rischi;
- con cadenza periodica, fornire adeguata reportistica al Consiglio di Amministrazione ai fini della pianificazione strategica e per l'implementazione di sistemi di mitigazione e di gestione dei rischi;
- conservare la documentazione prodotta dalla Funzione nei termini previsti dalla normativa.

La Funzione di Gestione dei Rischi supporta il Consiglio di Amministrazione nell'effettuazione della valutazione interna del rischio prevista dall' art. 5- nonies del D.Lgs 252/2005 tenendo conto di tutti i fattori che incidono sul profilo di rischio del fondo. La valutazione interna del rischio è approvata dall'organo di amministrazione del fondo, sentite le strutture competenti, almeno ogni tre anni, o immediatamente dopo ogni variazione significativa del profilo di rischio del fondo pensione, ed è adeguatamente documentata.

2.1.2.2. Funzione di Revisione Interna

La normativa vigente prevede che i Fondi Pensione si dotino della Funzione Fondamentale di Revisione Interna.

A tal fine, il Fondo ha istituito ed affidato ad un soggetto esterno, così come consentito dalla normativa, tale Funzione e approvato la relativa Politica.

La Funzione di Revisione Interna è incaricata di monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno e la necessità di adeguamento dello stesso, anche attraverso attività di supporto e consulenza alle altre funzioni del Fondo.

Alla Funzione sono assegnati, in particolare, i seguenti compiti:

- valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo;
- verificare la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
- verificare la correttezza dei processi interni e l'efficacia e l'efficienza delle procedure organizzative, nonché la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del fondo;
- presidiare l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità, affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni;;
- valutare il piano di emergenza predisposto dal Consiglio di Amministrazione e proporre modifiche al piano sulla base delle mancanze riscontrate;
- verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività. In tale ambito, la funzione valuta altresì i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate, che devono essere acquisiti dal Fondo pensione;
- formulare raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione e controllare l'avvenuta rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività del fondo e nel funzionamento dei controlli interni (attività cosiddetta di follow-up);
- comunicare all'Autorità di Vigilanza le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del Fondo;

- presidiare il processo di attuazione delle delibere consiliari;
- segnalare al Direttore Generale l'eventuale presenza di criticità con suggerimenti di correttivi da apportare;
- collaborare alla redazione ed aggiornamento della normativa interna;
- fornire un'attività di supporto consultivo alle strutture operative con riferimento a specifici argomenti, al funzionamento dei processi ed all'evoluzione della normativa;
- presentare e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Piano annuale dei controlli, sviluppato attraverso un'adeguata valutazione dei rischi che prenda in considerazione gli aspetti riguardanti i rischi e i relativi controlli identificati dalla Funzione di gestione dei rischi;
- conservare la documentazione prodotta dalla Funzione nei termini previsti dalla normativa.

La Funzione di Revisione Interna, con collocazione indipendente ed autonoma nell'ambito della struttura organizzativa del Fondo, risponde in linea gerarchica e funzionale al Consiglio di Amministrazione, nonché, con un rapporto informativo, al Collegio dei Sindaci.

Le attività svolte dalla Funzione Fondamentale di Revisione Interna sono suddivise in:

- risk mapping;
- predisposizione del piano delle attività;
- esecuzione delle verifiche ordinarie;
- esecuzione delle verifiche follow up;
- reporting e comunicazione.

L'attività di verifica mira alla raccolta delle evidenze relative all'efficacia dei controlli di processo e si sostanzia nella valutazione che il processo/area/attività oggetto di audit sia efficace nel produrre i risultati richiesti e operi in ottemperanza alle previsioni dettate dalla regolamentazione interna del Fondo e dalla normativa di settore.

2.1.3. Rappresentazione delle strutture operative

Tale area comprende l'insieme delle strutture operative che assicurano lo svolgimento di tutte le attività del Fondo.

2.1.3.1. Direttore Generale del Fondo

Incarico

Il Direttore Generale del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne determina, nel rispetto delle norme di legge e delle relative previsioni statutarie, attribuzioni e compenso.

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico

Competenze

Al Direttore Generale del Fondo spetta, in particolare:

- curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione, anche attraverso la predisposizione degli atti contrattuali

che regolano i rapporti del Fondo e lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari e del depositario;

- supportare l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, verificando la coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi strategici del Fondo e con le risorse disponibili.

In tale ambito rientra anche l'analisi delle caratteristiche dei potenziali aderenti, aderenti e beneficiari e la valutazione dei relativi bisogni previdenziali.

Funzionamento

Il Direttore Generale assicura, inoltre, l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al Fondo e la connessa reportistica alla COVIP.

2.1.3.2. Service Amministrativo

La gestione amministrativa e contabile del Fondo è affidata ad un soggetto esterno che svolge le seguenti attività:

- gestione amministrativa del "ciclo attivo", in particolare:
 - gestione dei flussi informativi riguardanti le domande di adesione dei lavoratori e le richieste di associazione dei datori di lavoro, nonché relativi alla contribuzione periodica e alla rilevazione dei movimenti bancari;
 - aggiornamento del data base degli aderenti e delle imprese associate, nonché delle posizioni individuali;
 - acquisizione delle informazioni relative ai trasferimenti in ingresso;
 - riconciliazione contabile dei dati inerenti ai flussi contributivi ed ai trasferimenti in ingresso;
 - risoluzione delle eventuali anomalie riscontrate nella fase di accantonamento;
 - conferimenti ai gestori e trattamento quote a copertura gestione amministrativa;
 - valorizzazione patrimonio;
 - gestione amministrativa cambiamenti comparti di investimento;
 - raccolta delle comunicazioni relative ai versamenti non dedotti annualmente dagli aderenti;
 - produzione della comunicazione periodica annuale per gli aderenti attivi;
 - predisposizione degli schemi di segnalazione statistica richiesti periodicamente dalla Covip;
 - produzione di reports per il Fondo;
- gestione amministrativa del "ciclo passivo", in particolare:
 - acquisizione delle richieste di riscatto, prestazione (in capitale o in rendita), anticipazione, trasferimento ad altro fondo pensione o forma pensionistica individuale e disinvestimento delle posizioni;
 - gestione delle erogazioni in forma di capitale, adempimenti fiscali e predisposizione documenti per gli iscritti e per il sostituto di imposta;
 - gestione delle richieste per le quali è necessario erogare parte della prestazione in rendita;
 - gestione delle liquidazioni integrative, delle garanzie in fase di liquidazione e delle erogazioni in forma periodica;
 - accensione ed aggiornamento delle posizioni per erogazioni in forma periodica;
 - gestione delle comunicazioni con il Casellario Centrale dei Pensionati presso l'INPS;
- gestione contabile, in particolare:
 - aggiornamento della contabilità generale del Fondo a seguito dell'accantonamento della contribuzione, delle richieste di investimento/disinvestimento ordinate al gestore finanziario e delle altre operazioni effettuate;
 - tenuta del libro giornale, del libro inventari e del libro degli aderenti del Fondo;

- redazione dei bilanci di verifica, di esercizio, di schema di stato patrimoniale e di schema di conto economico;
- elaborazione dei dati di propria competenza ai fini della compilazione delle dichiarazioni fiscali e dell'assolvimento da parte del Fondo della funzione di sostituto di imposta nei confronti degli iscritti;
- servizio amministrativo titoli, in particolare:
 - ricezione dai gestori finanziari incaricati per il singolo comparto del Fondo dell'operatività effettuata sui relativi portafogli; controllo automatico e aggiornamento delle posizioni in portafoglio relativamente a ciascun comparto del Fondo;
 - aggiornamento delle posizioni in portafoglio per ciascun comparto con i movimenti collegati agli eventi societari trasmessi dagli info-provider di cui il Service amministrativo si avvale;
 - riconciliazione del portafoglio titoli e segnalazione di eventuali anomalie emerse in fase di riconciliazione;
 - ricezione, controllo e aggiornamento quotidiano del sistema per ciò che concerne prezzi, cambi e anagrafiche degli strumenti finanziari presenti in portafoglio, relativamente a ciascun comparto del Fondo;
 - determinazione del valore unitario delle quote con frequenza mensile;
 - produzione del prospetto di composizione e valore del patrimonio per singola linea di investimento;
 - aggiornamento del sezionale titoli del libro giornale del Fondo;
 - produzione delle segnalazioni periodiche Covip riguardanti i dati sulla valorizzazione del patrimonio;
- gestione del sito web del Fondo;
- fornitura del "Psimulator";
- gestione documentazione cartacea.

2.1.3.3. Advisor Legale

Il Fondo si avvale dei servizi di consulenza legale di un soggetto esterno, che svolge le seguenti attività:

- assistenza legale su tematiche regolamentari di natura ordinaria;
- assistenza nell'interpretazione e nell'analisi delle novità normative e regolamentari applicabili al Fondo, ivi inclusi, in particolare, i procedimenti di volta in volta emanati da COVIP, nei limiti di una prima analisi e con esclusione di pareri legali o attività connesse con l'applicazione specifica della normativa al Fondo;
- supporto nella gestione dei reclami ricevuti dagli Aderenti/Beneficiari;
- supporto nella revisione e rigenerazione delle convenzioni di gestione finanziaria dei comparti del Fondo;
- supporto nella predisposizione di modifiche e adeguamenti ai contratti con terze parti, quali banche depositarie, advisor finanziari o altri fornitori esterni.

2.1.3.4. Altre attività e/o funzioni

Il Fondo non avendo personale dipendente, si avvale di dipendenti distaccati presso il Fondo per lo svolgimento di attività amministrative e contabili.

Si rimanda al paragrafo successivo per maggiori dettagli in merito alla Funzione Finanza, ai Gestori finanziari (soggetti incaricati della gestione delle risorse) e al Depositario.

2.2. Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento

La presente sezione ha lo scopo di definire i soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento, con ruoli e competenze diversificati, all'interno del Fondo. in particolare:

- il Consiglio di Amministrazione;
- la Funzione Finanza;
- il Direttore Generale del Fondo;
- la Funzione Fondamentale di Gestione del Rischio;
- la Funzione Fondamentale di Revisione Interna;
- l'Advisor;
- Gestori finanziari (i soggetti incaricati della gestione delle risorse);
- il Depositario;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Service Amministrativo.

2.2.1. Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al solo processo d'investimento, il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni:

- a) definisce e adotta la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e ne verifica il rispetto; a tal fine esamina i rapporti sulla gestione finanziaria e valuta le proposte formulate dalla Funzione Finanza e dall'Advisor, adottando le relative determinazioni;
- b) delibera l'affidamento e la revoca dei mandati di gestione;
- c) revisiona periodicamente e modifica se necessario la politica di investimento;
- d) esercita il controllo sull'attività svolta dalla Funzione Finanza, assumendo le relative determinazioni;
- e) approva le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla Funzione Finanza;
- f) definisce la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti al Fondo;
- g) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente;
- h) effettua la valutazione interna del rischio;
- i) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari.

2.2.2. Funzione Finanza

La Funzione Finanza, nel rispetto delle prerogative statutarie e di legge del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Direttore Generale:

- a) contribuisce all'impostazione della politica di investimento;
- b) svolge l'attività istruttoria per la selezione dei Gestori finanziari e sottopone all'organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- c) verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo: al riguardo produce una relazione periodica da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa la situazione di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivanti dall'attività di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischiosità, predispone una relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo;

- d) controlla l'attuazione delle strategie e valuta l'operato dei soggetti incaricati della gestione: in tale ambito produce, in collaborazione con l'Advisor, una documentazione completa dei controlli svolti sull'attività di investimento, di facile lettura, destinata a essere conservata negli archivi della forma pensionistica per dieci anni, in modo da consentire la ricostruzione degli eventi che hanno determinato le situazioni reddituali passate;
- e) verifica periodicamente, con il supporto dell'Advisor per gli investimenti etici (se presente), il rispetto da parte dei soggetti incaricati della gestione delle indicazioni date in ordine ai principi e ai criteri di investimento sostenibile e responsabile, laddove previsti nell'ambito dei criteri di attuazione della politica di investimento;
- f) formula proposte all'organo di amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- g) collabora con l'Advisor e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento (soggetti incaricati della gestione, Depositario ecc.), al fine di fornire il supporto necessario circa gli aspetti inerenti alla strategia da attuare e i risultati degli investimenti;
- h) cura la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, sottoponendole all'approvazione dell'organo di amministrazione.

La Funzione Finanza è in possesso di preparazione professionale, livello di conoscenze ed esperienza adeguata alle mansioni affidate.

Attualmente lo svolgimento di tale funzione è affidato in outsourcing ed avviene in maniera autonoma e indipendente rispetto alle attività svolte dagli altri soggetti nell'ambito del processo di investimento del Fondo e comunque sempre con il fine di perseguire gli obiettivi del Fondo stesso e l'esclusivo interesse degli aderenti.

2.2.3. Direttore Generale

Si rimanda al paragrafo precedente per quanto riguarda l'incarico, le competenze e il funzionamento del Direttore Generale del Fondo.

2.2.4. Funzioni Fondamentali

2.2.4.1. Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi

La Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle politiche di gestione del rischio, esprimendo periodicamente il proprio parere sul livello di rischio finanziario e del sistema di controllo, suggerendo eventuali interventi qualora necessario. In particolare, mediante produzione di un report, comunica le risultanze delle verifiche svolte e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo di amministrazione, interagendo con il Direttore Generale per l'operatività necessaria.

Nonostante la Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi concorra alla definizione del sistema di controllo dei rischi anche inerenti alla gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema medesimo, tale funzione ha una propria valenza autonoma ed indipendente rispetto alla Funzione Finanza e agli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento del Fondo.

2.2.4.2. Funzione Fondamentale di Revisione Interna

La Funzione di Revisione Interna garantisce il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'adeguatezza del sistema dei controlli di gestione dei rischi. In particolare, valuta l'efficacia e l'efficienza delle attività esternalizzate e dei controlli sulle stesse, nonché delle rilevazioni contabili eventualmente in coordinamento con il Collegio dei Sindaci.

Inoltre:

- supervisiona l'efficacia dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti nelle attività del Fondo, l'adeguatezza del sistema informativo e la correttezza delle informazioni trasmesse;
- valuta l'adeguatezza dei piani di emergenza del Fondo e dei fornitori esterni proponendo correzioni e miglioramenti.

Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate fornisce raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione sulle anomalie e disfunzioni rilevate circa l'ordinamento interno e il sistema del controllo complessivo verificando che gli interventi correttivi vengano attuati. Tali informazioni sono trasmesse tempestivamente, in ogni caso di gravi irregolarità accertate, anche al Direttore Generale del Fondo, nonché ai medesimi soggetti responsabili dell'attività operativa oggetto del controllo.

2.2.5. Advisor

Il Fondo si avvale dei servizi di consulenza di un soggetto esterno, che svolge le seguenti attività:

- a) fornisce una valutazione indipendente dell'andamento dei mercati finanziari e coadiuva l'organo di amministrazione nell'impostazione della politica di investimento;
- b) assiste la Funzione Finanza nell'elaborazione di analisi e raccomandazioni all'organo di amministrazione riguardo allo sviluppo e alla modifica della politica di investimento, al fine di assicurare la coerenza dell'insieme delle azioni intraprese con gli obiettivi perseguiti; a tal fine interagisce con la Funzione Finanza per una valutazione dei risultati raggiunti;
- c) assiste la Funzione Finanza nella redazione e successivo aggiornamento del documento sulla politica di investimento, per la parte riguardante l'individuazione degli obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria, dei criteri da seguire nella sua attuazione, e dei sistemi di controllo della gestione finanziaria;
- d) fornisce mensilmente reportistica di misurazione della performance e dei rischi delle gestioni e dei Comparti del Fondo;
- e) fornisce trimestralmente indicatori di rischio ex-ante per stimare l'evoluzione probabile della gestione;
- f) partecipa, su richiesta del Fondo, ai Consigli di Amministrazione.

2.2.6. Gestori finanziari (soggetti incaricati della gestione)

La gestione delle risorse del Fondo è affidata a soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni di gestione, i quali:

- a) investono le risorse finanziarie con la finalità, nella gestione passiva, di replicare l'andamento del mercato di riferimento e, nella gestione attiva, di realizzare extra rendimenti;
- b) trasmettono all'organo di amministrazione della forma pensionistica una rendicontazione periodica sulle scelte effettuate;

- c) se richiesti esercitano il diritto di voto spettante ai fondi pensione inerente ai titoli oggetto della gestione secondo le istruzioni vincolanti impartite dall'organo di amministrazione degli stessi.

2.2.7. Depositario

Il Depositario del Fondo svolge le seguenti attività:

- a) esegue le attività a essa affidate dalla normativa tempo per tempo vigente;
- b) trasmette le ulteriori informazioni eventualmente richieste dal Fondo al fine di alimentare il sistema di verifica e controllo di cui al paragrafo *Sistema di controllo della gestione finanziaria* del *Documento politiche di governance* del Fondo.

2.2.8. Collegio dei Sindaci

Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti, di valutare i risultati del lavoro della funzione di revisione interna, nonché il controllo sul rispetto della normativa e dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottati dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2.2.9. Service amministrativo

Si rimanda al paragrafo precedente per maggiori dettagli in merito al Service amministrativo e al paragrafo *Sistema di controllo della gestione finanziaria* del *Documento politiche di governance* del Fondo.

3. Organizzazione del Sistema di Controllo Interno

Il Sistema dei Controlli Interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione di un fondo pensione, costituendo un efficace presidio per garantire il rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità. Il Sistema prevede attività di controllo diffuse in ogni settore operativo e serve, in particolare, a garantire l'emersione delle eventuali anomalie e la loro rappresentazione a chi è in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

Tale sistema di controlli presuppone l'esistenza di un insieme organizzato, coinvolgente più strutture e soggetti, di procedure di verifica dell'operatività a tutti livelli del fondo pensione, che complessivamente assicuri la verifica di conformità dell'attività del fondo rispetto alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sia essa primaria o secondaria, nonché la rispondenza alle previsioni stabilite dallo Statuto, dai regolamenti e dalle procedure interne.

Il Sistema di Controllo Interno deve almeno prevedere "controlli interni di linea" definiti da apposite procedure ed effettuati dalle stesse strutture operative incaricate delle relative attività.

Il Sistema di Controllo Interno si articola su diversi livelli e coinvolge tutte le strutture operative del Fondo, comprese quelle affidate in outsourcing.

3.1. Controlli di primo livello

I controlli di primo livello rappresentano la prima linea di difesa e consistono nelle verifiche sul corretto svolgimento delle varie attività/operazioni, svolte sia da chi le mette in atto, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell'ambito della stessa unità organizzativa o funzione.

I soggetti titolari di questa tipologia di controlli sono i soggetti facenti parte del personale amministrativo che svolgono ruoli operativi per il Fondo ed hanno la responsabilità di assicurare la corretta gestione dei rischi correlati alle attività svolte e di porre in essere adeguati presidi di controllo, nel rispetto dell'assetto organizzativo.

3.2. Controlli di secondo livello

I controlli di secondo livello rappresentano la seconda linea di difesa e rispondono all'esigenza di garantire il monitoraggio continuo e la valutazione dei rischi più significativi per l'attività del Fondo.

I soggetti titolari di questa tipologia di controlli sono principalmente la Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi, il Direttore Generale del Fondo e la Funzione Finanza.

3.3. Controlli di terzo livello

I controlli di terzo livello rappresentano la terza linea di difesa e sono diretti ad individuare andamenti anomali, violazioni delle leggi, dei regolamenti e delle procedure, nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema di controllo interno adottato.

Il soggetto titolare di tali controlli è la Funzione Fondamentale di Revisione Interna, la quale si caratterizza per il fatto di essere del tutto separata ed indipendente rispetto alle altre funzioni del Fondo. Essa infatti vigila sull'intero operato dei presidi di primo e secondo livello, garantendo un'opinione indipendente sulla corretta rilevazione e valutazione dei rischi nonché della definizione e dell'attuazione delle strategie di gestione degli stessi e si occupa di verificare la correttezza dei processi gestionali ed operativi del Fondo,

l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate e la funzionalità dei flussi informativi.

Tutte le attività di verifica svolte dai soggetti che operano nel Sistema dei Controlli Interni sono rendicontate periodicamente al Consiglio di Amministrazione del Fondo.

4. Organizzazione del sistema di gestione dei rischi

La gestione dei rischi è un processo finalizzato alla individuazione degli eventi potenziali che possono influire sull'attività del Fondo, per gestire il rischio entro i limiti del "rischio accettabile" e per fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi.

Nell'ottica sopra evidenziata, la funzione Gestione dei rischi concorre alla definizione ed alla attuazione della politica di gestione dei rischi e, verificando l'efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso, così come determinato dall'insieme dei Manuali e delle Procedure Operative deliberate. In tale contesto la Funzione è destinataria di flussi informativi che riguardano i rischi indicati dal modello di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione e individuati come rilevanti. La Funzione riferisce sulle risultanze delle attività e le raccomandazioni rilevanti. Nell'espletamento della sua attività non ha vincoli di accesso a dati, archivi e beni del Fondo, incluse le informazioni utili per la verifica dell'adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni esternalizzate.

Il sistema di controllo della gestione dei rischi ha l'obiettivo di verificare le soglie di rischiosità e i principali parametri di valutazione della gestione delle risorse da parte dei gestori e di controllare che le strategie e i processi adottati vengano applicati correttamente.

Il Fondo ha istituito la Funzione di Gestione dei Rischi che valuta periodicamente i rischi fornendo adeguata reportistica al Consiglio di Amministrazione ai fini della pianificazione strategica e per l'implementazione di sistemi di mitigazione e di gestione dei rischi.

Si rimanda alla *Politica di Gestione dei Rischi* presente nel *Documento politiche di Governance* del Fondo per ulteriori dettagli in proposito.

Il sistema di gestione dei rischi, dal punto di vista organizzativo, è in una fase di prima applicazione della normativa e, pertanto, sarà soggetto a revisioni anche operative.

Le finalità del sistema di gestione dei rischi sono:

- l'efficienza e l'efficacia dei processi;
- l'identificazione, la valutazione (anche prospettica), la gestione e l'adeguato controllo dei rischi, in coerenza con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio del Fondo, anche in un'ottica di medio-lungo periodo;
- la tempestività del sistema di reporting delle informazioni;
- l'attendibilità e l'integrità delle informazioni sui rischi cui il Fondo è esposto;
- la salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo;
- la conformità dell'attività del Fondo alla normativa vigente.

Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei processi e delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente

all'organo individuato dall'ordinamento interno i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il Fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze.

In particolare, la gestione degli investimenti patrimoniali del Fondo si ispira a criteri di prudenza, trasparenza, di diversificazione del rischio e di ottimizzazione dei rendimenti.

Inoltre, per quanto riguarda:

- **i rischi finanziari**, l'approccio del Fondo è quello di definire opportune tecniche di valutazione e di gestione del rischio;
- **i rischi operativi**, sono definite le procedure di gestione tenendo in considerazione la natura e la complessità del Fondo, con l'obiettivo di assicurare la continuità operativa e ridurre la probabilità di accadimento degli eventi rischiosi;
- **gli altri rischi**, l'approccio del Fondo è quello di mantenere un approccio prudente che garantisca con elevata probabilità la sostenibilità di lungo periodo e la capacità di orientare le scelte strategiche del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine viene predisposta a cura del titolare della Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi un'attività di mappatura che consiste nell'individuazione di tutti i rischi a cui il Fondo è esposto, che consente di identificare i rischi maggiormente significativi e stilare un'eventuale priorità di intervento.

Il risultato di tale attività è riportato in un apposito documento, la mappatura dei rischi, che è aggiornato in caso di necessità in seguito alle analisi svolte in modo continuativo da parte del titolare della Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi in accordo con il Consiglio di Amministrazione e supportata dalle altre funzioni del Fondo.

Le tecniche operative di rilevazione dei rischi sono riportate nel *Documento sulle procedure di gestione del rischio* del Fondo a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

5. Politica di remunerazione

Il Fondo adotta una politica di remunerazione, atta a non incoraggiare l'assunzione di rischi in modo non congruo rispetto al profilo del Fondo, e che non contrasti con gli obiettivi strategici, con la redditività e l'equilibrio del Fondo nel lungo termine, nonché con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.

Si sottolinea che DB SpA ha recepito nel 2016 la "Compensation Policy" di Gruppo integrata, per quanto necessario, da specifiche norme che ne assicurano la conformità al quadro regolamentare delineato dalla normativa emanata da Banca d'Italia.

Con l'intenzione di assicurare piena corrispondenza con le linee guida emanate dal Gruppo Deutsche Bank in materia di remunerazione, il Fondo ha recepito integralmente e fatto propri i principi e le norme stabilite dalla "Compensation policy" in vigore alla data di emanazione del presente documento e si impegna a recepire eventuali future modifiche che dovessero essere emanate di tempo in tempo.

Tale policy assicura, inoltre, il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse, nonché l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell'attività del Fondo.

Al momento il Fondo non prevede componenti variabili legate al raggiungimento degli obiettivi ESG, in quanto la politica d'investimento del Fondo non prevede all'attualità criteri di investimento legati ai fattori ESG.

5.1. Consiglio di Amministrazione

Sulla base di quanto previsto dallo Statuto del Fondo, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente non percepiscono alcun compenso.

5.2. Collegio dei Sindaci

In base allo Statuto del Fondo Pensione, la funzione di Sindaco non è retribuita per i componenti nominati od eletti se destinatari o ex destinatari, ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comunque se dipendenti di una delle imprese associate.

Agli altri componenti spetta un compenso stabilito dall'Assemblea dei Delegati e determinato secondo le migliori prassi di mercato e le tariffe professionali.

5.3. Direttore Generale

Il compenso del Direttore Generale è regolato mediante apposito contratto individuale di lavoro che prevede per lo svolgimento dell'incarico e di ogni attività utile o funzionale allo stesso, nonché per l'assunzione di ogni connessa responsabilità ed obbligazione prevista nel Contratto, una remunerazione fissa, determinata secondo le migliori prassi di mercato e le tariffe professionali, senza prevedere il riconoscimento di emolumenti di natura variabile correlati al raggiungimento di obiettivi.

In aggiunta alla componente fissa, è inoltre previsto, nel limite della normalità ed a fronte di giustificativi fiscalmente idonei, un rimborso spese per il Direttore Generale, a copertura delle spese di viaggio e vitto e alloggio per eventuali attività svolte dallo stesso in trasferta.

5.4. Funzioni Fondamentali

Con riferimento alle Funzioni Fondamentali, il compenso consta di una componente fissa annuale, il cui valore viene stabilito coerentemente al profilo di rischio dell'attività esternalizzata.

Al fine di garantire ai titolari delle Funzioni di svolgere la propria attività nel pieno interesse del Fondo, i contratti in essere non prevedono alcuna componente variabile.

5.5. Funzione Finanza

Con riferimento alla Funzione Finanza, il compenso consta di una componente fissa annuale, il cui valore viene stabilito coerentemente al profilo di rischio dell'attività del Fondo.

Al fine di garantire al titolare della Funzione di svolgere la propria attività nel pieno interesse del Fondo, il contratto in essere non prevede alcuna componente variabile.

5.6. Service amministrativo

Il compenso del service amministrativo è definito da un apposito contratto sottoscritto con un soggetto terzo, il cui compenso è preventivamente pattuito e stabilito sulla base delle attività e responsabilità attribuite, che varia al variare del numero di aderenti al Fondo e quindi al numero di teste da gestire.

5.7. Advisor

Il compenso dell'Advisor è definito da un apposito contratto nel quale è stato stabilito tra le parti una retribuzione fissa preventivamente pattuita e stabilita sulla base delle attività e responsabilità attribuite.

Il contratto prevede, inoltre, un adeguamento annuale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzati italiani (IPCA) nei 12 mesi precedenti al rinnovo ed un corrispettivo per lo svolgimento di eventuali attività progettuali straordinarie, calcolato sulla base del costo delle giornate uomo previste da contratto.

5.8. Advisor Legale

Il compenso dell'Advisor Legale è definito da un apposito contratto nel quale è stata stabilita tra le Parti una retribuzione fissa su base annuale, eventualmente riproporzionabile qualora il periodo di assistenza non dovesse avere durata annuale.

5.9. Depositario

Il rapporto contrattuale tra Fondo e Depositario è stato stipulato sulla base delle attività e responsabilità attualmente attribuite a quest'ultimo, ed è formalizzato in un apposito contratto nel quale è definito il relativo compenso, che consta di una componente variabile funzione del patrimonio del Fondo.

5.10. Attività e/o funzioni svolte internamente

Il Fondo non ha personale dipendente, ma per i dipendenti di altre società distaccati presso il Fondo Pensione, il processo di riconoscimento economico è disciplinato in conformità con la "Compensation policy" del Gruppo Deutsche Bank ed è quindi di competenza della società distaccante.

5.11. Norma generale

Il Fondo vieta qualsiasi beneficio, corrisposto direttamente o indirettamente e in qualsiasi forma (es. servizi o beni in natura).